

Quanto poi al richiamo all'opposizione, perchè l'articolo dice che l'appellante non può essere ammesso neanche al beneficio « della opposizione, di cui all'articolo 474, » io credo che questo richiamo sia assolutamente superfluo, perchè le disposizioni del Codice di procedura civile sui giudizi contumaciali escludono assolutamente l'idea di potersi concedere il beneficio della opposizione all'appellante.

MORRONE, *relatore*. La questione che l'onorevole Fusco presenta è molto grave. Per quanto sia da preoccupare l'idea che la disposizione per la quale l'appellante non comparendo all'udienza debba soggiacere al rigetto del suo appello senza esame, possa sembrare una disposizione rigorosa; per altrettanto egli è a riflettere, che essa non è che l'espressione della più rigorosa ed esatta giustizia.

Nella codificazione del 1865 fu ampiamente discussa questa formula legislativa; ed è cosa certa che se per avventura all'appellante si dà la facoltà di riaprire i termini a base dell'articolo 386, l'articolo 489 non ha più ragione di essere; imperocchè la disposizione di questo articolo, disposizione la quale ha trovato in tutta la giurisprudenza una uniforme e costante interpretazione, parte dal concetto che il gravante di appello tende ad impedire l'esecuzione della sentenza del primo giudice; quando cioè la materia dedotta in giudizio è stata già valutata dal magistrato competente. Ed allora colui il quale non si accheta al pronunziato dei primi giudici, intende reintegrare il giudizio in secondo grado e chiama il suo avversario innanzi al magistrato superiore, lo chiama ad udienza fissa e non si presenta. Or non potendosi ritenere che egli che è autore del fatto proprio ignorasse la determinazione del giorno in cui la causa doveva esser discussa, si presume che abbia disertato dall'appello.

Ora costui il quale potrebbe atteggiarsi ad attore e reclamare, per avventura, quella facoltà che potrebbe concedersi all'attore in prima istanza, costui, quando viene per riaprire i termini, che cosa domanda?

Viene a domandare di volere difendersi nel merito, difendersi cioè su quel terreno che egli aveva già disertato, venendo in tal modo a calpestare un diritto acquisito dell'appellato; poichè, se la reiezione dell'appello la si pronunzia quando l'appellato compare all'udienza e ne fa espressa dichiarazione, il voler dire che l'appellante ha il diritto di riaprire i termini significa non riconoscere più la disposizione dello articolo 489.

Dunque se questo articolo deve rimanere; se a questo articolo la giurisprudenza costante di tutte le Corti del regno ha fatto unanimemente plauso; se le Corti di cassazione si sono pronunziate in que-

sto senso, cioè che la reiezione dell'appello importa con sè l'estrinsecazione dell'abbandono volontario del secondo grado di giurisdizione, se la parola della legge soccorre, ed alla parola della legge corrisponde un senso di equità e di giustizia, bisogna concludere che in tema di appello non è possibile ammettere l'applicabilità dell'articolo 386.

Ad ogni modo è questo un teorema che sorge dalle viscere della legge, e che troverebbe a spiegare la sua efficacia anche nella mancanza della esplicita dichiarazione che vi è proposta.

PRESIDENTE. Ora dunque veniamo ai voti sui due primi alinea dell'articolo 489.

(Sono approvati.)

Voteremo ora per divisione gli altri seguenti che si vorrebbero soppressi.

Li rileggo:

« Se nè l'una, nè l'altra delle parti compare all'udienza fissata nell'atto di appello, e l'appellante nel termine di due mesi dall'udienza non riassume la istanza, l'appello è perento.

« Se l'appellante non compare all'udienza fissata col nuovo atto di citazione, l'appello è perento anche se non comparisca l'appellato. »

Coloro i quali approvano questi due alinea...

*Una voce a sinistra*. La divisione.

PRESIDENTE. Vogliono anche la suddivisione? Divideremo ancora.

Pongo a partito il terzo alinea, proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero, che rileggo:

« Se nè l'una, nè l'altra delle parti compare all'udienza fissata nell'atto di appello, e l'appellante nel termine di due mesi dall'udienza non riassume la istanza, l'appello è perento. »

*Una voce a sinistra*. La controprova.

PRESIDENTE. Sono pregati di alzarsi, perchè si farà la controprova, essendo stata chiesta.

Coloro che non l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Passeremo al successivo alinea:

« Se l'appellante non compare all'udienza fissata col nuovo atto di citazione, l'appello è perento anche se non comparisca l'appellato. »

(È approvato.)

« Quando l'appello sia proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto notificare la sentenza, basta il deposito della copia notificata. »

(È approvato.)

« L'appellante non potrà valersi della comparsa tardiva permessa al contumace dall'articolo 386, nè dell'opposizione di cui all'articolo 474. »

(È approvato.)

« Art. 843. Nei giudizi di interdizione o di inabi-